



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio

Prof. n. 15808

Cagliari, 27 LUG 2009

- > ANCI Sardegna
- > Sig.ri Sindaci dei Comuni della Sardegna
- > Amministrazioni provinciali della Sardegna
- > Nuclei Operativi Ecologici dei Carabinieri

**Oggetto: Linee guida per la realizzazione e la gestione degli ecocentri comunali.
Aggiornamento al D.M. 13.5.2009.**

L'art. 183, comma 1, lettera cc) del D. Lgs. n. 152/2006 definisce il "centro di raccolta" come quell'area *"presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato - Regioni, città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281"*.

Con il decreto 8 Aprile 2008, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha definito il regime autorizzativo e sono state emanate le norme tecniche minime cui devono conformarsi i predetti centri di raccolta comunali o intercomunali.

Tale decreto è stato recentemente integrato con il D.M. Ambiente 13.5.2009, pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 18.7.2009. L'integrazione si è resa necessaria per apportare alcune correzioni al testo del provvedimento e ha introdotto alcune novità.

Innanzitutto viene chiarito che i centri di raccolta devono essere approvati ai sensi della normativa edilizia e urbanistica, ovvero in Sardegna mediante concessione edilizia (o autorizzazione edilizia ove necessario), che pertanto costituisce l'autorizzazione alla realizzazione dei centri. Per l'esercizio dei centri di raccolta occorre, esclusivamente, in alternativa:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale della difesa dell'ambiente

Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio

- l'iscrizione all'albo gestori ambientali del soggetto gestore, cui deve essere affidato il servizio di gestione del centro di raccolta da parte dell'amministrazione comunale;
- la gestione in economia del centro da parte dell'amministrazione comunale, senza obbligo di iscrizione all'albo.

Non occorre alcun provvedimento di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio del centro di raccolta ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006.

In secondo luogo il decreto consente il conferimento ai centri di raccolta anche da parte dei gestori del servizio pubblico, esclusi dal testo del 2008. Pertanto i centri di raccolta sono a servizio non solo delle utenze domestiche e non domestiche ma anche dei suddetti gestori per l'attività di raggruppamento dei rifiuti differenziati conferiti.

Inoltre, viene aumentato il numero dei codici dei rifiuti conferibili nel centro di raccolta. Si sottolinea l'assenza del codice 20 03 01, relativo ai rifiuti indifferenziati, che pertanto non potranno essere conferiti nei centri di raccolta approvati ai sensi del D.M. 8.4.2008.

Si vuole qui evidenziare che l'approvazione comunale degli ecocentri è possibile esclusivamente nella fattispecie prevista nel citato decreto, cioè qualora vengano conferiti in maniera differenziata solo i rifiuti ivi elencati, provenienti da utenze domestiche e non domestiche, anche tramite il gestore del servizio pubblico. Di conseguenza, qualora l'ecocentro in progetto si discosti da quanto previsto dal D.M. Ambiente 8 Aprile 2008 (per esempio riguardo ai codici CER conferibili, a trattamenti aggiuntivi, etc.) sarà necessario acquisire la relativa autorizzazione provinciale (ordinaria o semplificata) ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006.

Si sottolinea, inoltre, che il decreto ministeriale prevede un tempo di 6 mesi dalla pubblicazione del D.M. 13.5.2009 sulla GURI, per l'adeguamento dei centri di raccolta ai requisiti minimi strutturali in esso enunciati. Al riguardo si fa presente che è tuttora possibile accedere ai finanziamenti di cui all'avviso di selezione predisposto da questo Assessorato per la realizzazione di nuovo centri di raccolta e l'adeguamento di quelli esistenti. **A tal proposito, con la presente, si sollecitano i Comuni che non avessero ancora provveduto a voler trasmettere le relative domande di finanziamento, pena esclusione, entro il 31.12.2009.**

Con la presente, inoltre, si invitano le Amministrazioni provinciali e i Carabinieri del NOE a voler verificare l'adeguamento dei centri di raccolta comunali ai dettami minimi del D.M. 8.4.2008 entro i termini richiesti. Si rappresenta, a tal proposito, che scaduti i termini per l'adeguamento, non



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio

saranno ritenute giustificate le ordinanze contingibili e urgenti emanate dai Sindaci del territorio regionale ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006, nella maggior parte dei casi, nelle more del conseguimento delle autorizzazioni provinciali ai sensi del testo unico ambientale. Con le nuove direttive ministeriali ogni Comune può approvare la realizzazione dell'ecocentro nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica, senza specifica autorizzazione in materia di rifiuti, accelerando i tempi per una corretta esecuzione e attivazione del centro di raccolta.

Pertanto, nelle linee guida di cui all'oggetto questo Assessorato recepisce le prescrizioni impartite dal Ministero dell'Ambiente per i centri di raccolta (o "ecocentri") e aggiorna le disposizioni precedentemente fornite (con la nota prot. 19387 del 25.7.2008, da intendersi superata "in toto" dalla presente).

Le linee guida, che intendono anche precisare le caratteristiche tecniche e gestionali minime che gli ecocentri devono possedere per un funzionamento ecologicamente sostenibile, sono consultabili sul sito internet www.regione.sardegna.it nel portale "SardegnaAmbiente" nel canale tematico "Gestione rifiuti".

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

S.P./Sett.G.R.
A.P./Resp.Sett.G.R.

Il Direttore del Servizio

Roberto Pisu



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA

AGOSTO 2009



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

INDICE

1. OGGETTO E DEFINIZIONI.....	3
2. LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI CENTRI DI RACCOLTA.....	5
2.1. Normativa di riferimento e regime di approvazione.....	5
2.2. Requisiti tecnico-gestionali relativi al centro di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati.....	6
ALLEGATO 1A.....	17
ALLEGATO 1B.....	18
ALLEGATO 2.....	19



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

1. OGGETTO E DEFINIZIONI.

Le raccolte domiciliari comportano il passaggio dei mezzi di raccolta a orari e in giornate prefissate, pertanto le utenze avvertono la necessità di strutture che consentano il conferimento diretto sia delle frazioni di rifiuti per le quali risulta difficile rispettare i vincoli temporali del servizio di raccolta, sia di quelle frazioni per le quali non è previsto specifico circuito di raccolta.

Con il presente documento si definiscono le linee guida per la realizzazione e la gestione dei centri comunali di raccolta, a servizio delle raccolte differenziate.

I centri di raccolta, comunali o intercomunali, sono costituiti da aree presidiate e allestite ove si svolge attività di raccolta dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche (ad esempio i distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche obbligati al ritiro gratuito ai sensi del D. Lgs. n. 151/2005) mediante raggruppamento per frazioni omogenee, per il trasporto agli impianti di recupero-trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati nel successivo punto 2.2.7.4., conferiti in maniera differenziata.

Le stesse strutture possono essere utilizzate anche dal gestore del servizio pubblico di raccolta, per ottimizzare i successivi trasporti dei materiali da raccolta differenziata agli impianti di recupero o smaltimento attraverso, esclusivamente, operazioni di movimentazione e stoccaggio per partite omogenee di materiali (ad esempio varie tipologie di ingombranti) in assenza di processi di trattamento.

In questo caso è opportuno che le aree di conferimento destinate alle utenze domestiche e non domestiche siano fisicamente separate da quelle utilizzate dal gestore del servizio pubblico di raccolta, in quanto, anche per motivi di sicurezza, è preferibile non consentire, ai conferitori diretti di rifiuti, l'accesso in zone utilizzate dai mezzi del servizio di raccolta e trasporto. In ogni caso, in assenza di una separazione fisica tra le aree, non possono essere svolte operazioni di travaso e trasbordo dei rifiuti durante le operazioni di conferimento diretto di rifiuti da parte dei cittadini.

I centri di raccolta non prevedono l'installazione di strutture tecnologiche né, tantomeno, l'esecuzione di processi di trattamento; hanno la funzione di integrare i servizi di igiene urbana e possono diventare un punto di raccolta polivalente a disposizione di tutte le utenze presenti nel territorio comunale che producono rifiuti urbani o ad essi assimilati.

Un centro di raccolta deve necessariamente prevedere la presenza costante, nei momenti di apertura al pubblico, di operatori che sorveglino il conferimento dei rifiuti e permettano un più agevole e razionale raggruppamento dei materiali prima del loro prelievo e avvio a recupero o a smaltimento.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Il centro di raccolta può assumere anche la funzione di vero e proprio “centro servizi”, qualora sia attrezzato anche con strutture dedicate al rapporto di comunicazione tra gestore e cittadini.

Nei centri maggiori (indicativamente oltre i 25.000÷30.000 abitanti) il centro di raccolta dovrebbe essere organizzato preferibilmente su più sedi ubicate in quartieri distinti, mentre nei centri minori (indicativamente al di sotto dei 1.000 abitanti) può avere valenza sovracomunale, qualora le distanze tra i vari centri abitati lo consentano.

I centri di raccolta sono impianti la cui titolarità è di norma posta in capo a un Ente pubblico (Comune/Consorzio di comuni/Ente che svolge il servizio consorziato di raccolta), il quale è tenuto a individuare il soggetto gestore, il Responsabile del controllo per conto del medesimo Ente e il Responsabile Tecnico per conto del predetto gestore.

Non rientrano nell'ambito delle presenti linee guida:

- le isole ecologiche, ovvero le aree non custodite e non necessariamente recintate, che ospitano contenitori destinati al conferimento dei rifiuti urbani da parte dei privati cittadini, generalmente localizzate in posti facilmente accessibili come i bordi stradali; non sono soggette ad alcuna autorizzazione ai sensi della vigente normativa nazionale sui rifiuti in quanto rientrano nelle operazioni di raccolta;
- i centri/piattaforme di stoccaggio-valorizzazione, legati sia all'ottimizzazione del servizio di trasporto che alla valorizzazione dei rifiuti destinati ad impianti di recupero-trattamento-smaltimento; queste strutture, nelle quali si effettuano operazioni di pulizia, selezione, pressatura, imballaggio e stoccaggio, sono soggette alle autorizzazioni in procedura ordinaria o in procedura semplificata;
- le aree e le strutture di ricovero e parcheggio dei mezzi utilizzati per la raccolta dei rifiuti, le quali non sono soggette ad alcuna autorizzazione ai sensi della vigente normativa nazionale sui rifiuti.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

2. LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI CENTRI DI RACCOLTA

2.1. Normativa di riferimento e regime di approvazione.

2.1.1. La realizzazione o l'adeguamento dei centri di raccolta comunali o intercomunali è eseguita in conformità con la normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia: pertanto il progetto è approvato dal Comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente (concessione edilizia, autorizzazione edilizia).

2.1.2. Copia del provvedimento di approvazione del centro di raccolta, che dovrà riportare esplicito riferimento al D.M. 8.4.2008 e s.m.i., dovrà essere inviata alla R.A.S. - Assessorato della Difesa dell'Ambiente - Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio, all'A.R.P.A.S. e all'Amministrazione provinciale competente per territorio.

2.1.3. Qualora il centro di raccolta in progetto si discosti da quanto previsto dal decreto del Ministero dell'Ambiente 8 aprile 2008 e s.m.i. (per esempio riguardo ai codici CER conferibili, a trattamenti aggiuntivi, etc.), si dovrà richiedere all'Amministrazione provinciale il rilascio dell'autorizzazione ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006.

2.1.4. I centri di raccolta possono essere di due tipi:

2.1.4.1. **centri di raccolta di tipo A:** possono ricevere rifiuti non pericolosi di provenienza domestica e, per gli aspetti tecnici-gestionali, devono rispettare solo i **requisiti minimi** di cui ai successivi punti del paragrafo 2.2:

premessa; 1.1; 3.1; 3.3; 4.1; 5.1; 6.1 lettera a); 6.2; 7.3; 8.1; 9.1; 9.7; 9.9; 9.10; 9.11; 10.1; 10.3; 10.4; 11.1; 11.2.

Tali punti, per comodità di lettura, sono evidenziati con caratteri in **grassetto corsivo**.

2.1.4.2. **centri di raccolta di tipo B:** possono ricevere rifiuti non pericolosi e pericolosi di provenienza domestica e non domestica e devono rispettare **tutti** i requisiti di cui al successivo paragrafo 2.2.

2.1.5. Il soggetto che gestisce il centro di raccolta è tenuto all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche, nella Categoria 1 "Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani" di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero dell'Ambiente 28 aprile 1998, n. 406.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

- 2.1.6. I soggetti gestori di centri di raccolta che sono già iscritti all'Albo gestori ambientali nella Categoria 1 integrano l'iscrizione alla Categoria stessa per l'attività "Gestione dei centri di raccolta" e non sono tenuti alla prestazione di ulteriori garanzie finanziarie.
- 2.1.7. L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali nella Categoria 1 è subordinata alla prestazione di idonea garanzia finanziaria secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'Ambiente 8 ottobre 1996, e successive modifiche, relativamente alla categoria "raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati".
- 2.1.8. I centri di raccolta che sono operanti sulla base di disposizioni regionali o di enti locali, continuano ad operare e si conformano alle disposizioni del decreto del Ministero dell'Ambiente 8 aprile 2008 e s.m.i. entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora tali impianti siano conformi alle disposizioni tecnico-gestionali previste dall'Allegato 1 al suddetto Decreto, non è necessario il rilascio di una nuova approvazione di cui al precedente punto 2.1.1.

2.2. Requisiti tecnico-gestionali relativi al centro di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati.

Il centro di raccolta deve essere allestito nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro. Le operazioni ivi eseguite non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora, o inconvenienti da rumori e odori né danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.

2.2.1. Ubicazione del centro di raccolta.

2.2.1.1. Il centro di raccolta deve essere localizzato in aree servite dalla rete viaria di scorrimento urbano per facilitare l'accesso degli utenti.

2.2.1.2. Il sito prescelto deve avere viabilità adeguata per consentire l'accesso sia alle autovetture o piccoli mezzi degli utenti, sia ai mezzi pesanti per il conferimento agli impianti di recupero e/o smaltimento.

2.2.1.3. Costituisce fattore preferenziale la localizzazione:

- a) in prossimità dei centri abitati ma lontano da zone densamente popolate;
- b) all'interno di centri abitati ma in aree non densamente popolate (per i soli centri di raccolta che svolgano esclusivamente la funzione di centri di conferimento diretto di materiali da raccolta differenziata a livello di quartiere per i grandi centri abitati);



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

- c) in aree destinate a tale uso dagli strumenti urbanistici comunali (aree con destinazione urbanistica per servizi e attrezzature ad uso pubblico e aree artigianali);
- d) in aree in posizione baricentrica rispetto ai centri abitati serviti, qualora il centro di raccolta serva diversi Comuni consorziati;
- e) in aree facilmente accessibili, in considerazione della funzione di pubblica utilità che questi impianti svolgono per la cittadinanza;
- f) in aree adiacenti ad impianti tecnologici (depuratori comunali) o ad altre infrastrutture come depositi di mezzi di trasporto e grandi centri di distribuzione;
- g) in assenza di altre alternative, in aree caratterizzate dalla presenza delle discariche comunali dismesse ma preventivamente messe in sicurezza e/o bonificate ai sensi della normativa vigente.

2.2.1.4. Il centro di raccolta deve essere dotato di viabilità interna adeguata, ben segnalata e di facile lettura per agevolare il conferimento da parte dell'utenza; dovranno essere previsti appositi spazi destinati al parcheggio delle autovetture.

2.2.1.5. Deve essere redatto un piano di ripristino a chiusura dell'impianto al fine di garantire la fruibilità del sito, in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area.

2.2.2. Gestione ed eventuale trattamento in loco delle acque, dei percolati e delle acque di lavaggio dei piazzali.

2.2.2.1. Qualora autorizzato dal soggetto gestore della rete fognaria, le acque meteoriche di prima pioggia, le acque di lavaggio dei piazzali e i colaticci potranno essere convogliate direttamente in fogna.

2.2.2.2. In assenza dell'autorizzazione di cui al punto 2.2.2.1, le acque meteoriche di prima pioggia, le acque di lavaggio dei piazzali e i colaticci dovranno essere preferibilmente convogliate a un idoneo impianto di trattamento in loco, caratterizzato almeno dalle seguenti fasi:

- a) decantazione,
- b) disoleatura.

Le acque, così depurate, prima dello scarico, dovranno essere inviate all'apposito pozzetto di ispezione, di capacità adeguata, al fine di consentire le operazioni di campionamento da parte dell'Autorità di controllo.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

2.2.2.3. In assenza dell'autorizzazione di cui al punto 2.2.2.1 e qualora non sia prevista la realizzazione di un impianto di trattamento in loco, le acque meteoriche di prima pioggia, le acque di lavaggio dei piazzali e i colaticci devono essere raccolti e convogliati in apposite vasche a tenuta stagna nonché asportati e allontanati mediante autobotte verso un impianto di smaltimento autorizzato ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006.

2.2.2.4. Il sistema di raccolta delle acque deve prevedere la possibilità di uno scarico delle acque di seconda pioggia, caratterizzate ormai da un ridotto carico inquinante, direttamente in fogna, previa autorizzazione del soggetto gestore della rete fognaria, o in un corpo idrico superficiale o sul suolo, previa relativa autorizzazione qualora necessaria.

2.2.2.5. Poiché è necessario che nel centro di raccolta sia realizzato un locale ad uso ufficio-guardiania dotato di servizi ed eventuale magazzino, si sottolinea la necessità di una fossa Imhoff adeguatamente dimensionata per il trattamento delle acque reflue, qualora non sia possibile l'allaccio alla rete fognaria cittadina.

2.2.3. Recinzione perimetrale.

2.2.3.1. ***L'intera area deve essere recintata con una rete di altezza non inferiore a 2 m; deve essere prevista la piantumazione in doppio filare di essenze arbustive e arboree autoctone lungo tutto il perimetro al fine di mitigare l'impatto visivo dell'impianto e costituire un'idonea barriera frangivento. La recinzione deve essere realizzata in modo da scongiurare intrusioni da parte di animali o persone, mentre la piantumazione deve essere effettuata in modo tale da facilitarne la potatura e non ostacolare la manutenzione di eventuali reti tecnologiche interferenti. Deve essere ben visibile il divieto di abbandono di qualsiasi tipologia di rifiuti al di fuori e in adiacenza dell'impianto e deve comunque essere garantito il ritiro giornaliero di quanto eventualmente vi si trovasse scaricato abusivamente.***

2.2.3.2. L'accesso all'impianto deve essere chiuso con apposito cancello.

2.2.3.3. ***All'entrata deve essere prevista apposita ed esplicita cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, che evidenzi le caratteristiche del centro di raccolta, le tipologie di rifiuti che possono essere conferite, gli orari di apertura e le norme per il comportamento.***



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

2.2.4. Pavimentazione.

2.2.4.1. *Il centro di raccolta deve essere dotato di pavimentazione impermeabilizzata nelle zone di scarico e deposito dei rifiuti.*

2.2.4.2. La pavimentazione della superficie dedicata al conferimento dei rifiuti, al transito dei veicoli e a ospitare i contenitori dei rifiuti deve essere realizzata in modo da costituire un'adeguata protezione dell'area e tutelare il suolo e le acque sotterranee da eventuali contaminazioni dovute a dispersioni accidentali di rifiuti liquidi.

2.2.4.3. La pavimentazione dovrà consistere almeno in una platea in calcestruzzo di idoneo spessore e di adeguata pendenza che consenta di raccogliere le acque meteoriche e i colaticci verso gli appositi pozzetti di raccolta. Dovrà essere evitata la formazione di eventuali ristagni d'acqua.

2.2.5. Illuminazione e antincendio.

2.2.5.1. *All'esterno dell'area dell'impianto devono essere previsti idonei sistemi di illuminazione.*

2.2.5.2. Il centro di raccolta deve essere preferibilmente dotato di un adeguato impianto di illuminazione, da lasciare in funzione nelle ore notturne per una sua più facile sorveglianza e per scoraggiare l'accesso da parte di persone non autorizzate.

2.2.5.3. Il centro di raccolta deve essere dotato di idonei presidi antincendio, conformi alle norme vigenti, e del parere di conformità dei Vigili del Fuoco qualora rientri nelle fattispecie di cui al D.M. 16.02.82.

2.2.6. Struttura del centro.

2.2.6.1. Il centro di raccolta deve essere strutturato prevedendo:

a) *zona di conferimento e deposito dei rifiuti non pericolosi, attrezzata con cassoni scarrabili/contenitori, anche interrati, e/o platee impermeabilizzate e opportunamente delimitate. Nel caso di deposito dei rifiuti in cassoni scarrabili è opportuno prevedere la presenza di rampe carrabili almeno per il conferimento di materiali ingombranti o pesanti;*

b) zona di conferimento e deposito di rifiuti pericolosi, protetta mediante copertura fissa o mobile dagli agenti atmosferici, attrezzata con contenitori posti su superficie impermeabilizzata e dotata di opportuna pendenza, in modo da convogliare eventuali sversamenti accidentali a un pozzetto di raccolta, a tenuta stagna; in alternativa



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

ciascun contenitore destinato al conferimento dei rifiuti liquidi pericolosi deve avere una vasca di contenimento con capacità pari ad almeno 1/3 di quella del contenitore. I liquidi così raccolti dovranno essere asportati e allontanati mediante autobotte verso un impianto di smaltimento autorizzato ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006. Si dovrà comunque provvedere all'asportazione e all'allontanamento delle acque raccolte nei citati pozzetti dopo ogni eventuale fenomeno di dispersione accidentale di rifiuti liquidi.

2.2.6.2. *Le aree di deposito devono essere chiaramente identificate e munite di esplicita cartellonistica indicante le norme per il conferimento dei rifiuti e il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente. Ogni cartello deve riportare, per ciascun contenitore/piazzola, una chiara descrizione della tipologia di rifiuto ammessa, integrata da un elenco di oggetti e materiali di uso comune riconducibili alla specifica tipologia nonché da disegni e schemi.*

2.2.7. Modalità di conferimento e tipologie di rifiuti conferibili al centro di raccolta.

2.2.7.1. Le operazioni di conferimento e allontanamento dei rifiuti urbani devono essere disciplinate dai regolamenti comunali di cui all'art. 198 del D. Lgs. n. 152/2006, con apposita sezione nell'ambito più generale della disciplina delle operazioni di raccolta dei rifiuti urbani. Nella gestione delle strutture oggetto delle presenti linee guida devono essere attuate le seguenti prescrizioni gestionali di carattere generale:

- a) occorre prestare particolare attenzione alle operazioni di conferimento e movimentazione dei rifiuti ingombranti e pericolosi di origine domestica (ad esempio dei frigoriferi) in modo da evitare la fuoriuscita delle sostanze pericolose in essi contenuti (ad esempio le sostanze lesive dell'ozono); in particolare è necessario che tali rifiuti siano depositati in posizione verticale, che non siano impilati gli uni sugli altri e che siano stoccati in modo distinto e ben ordinato secondo tipologia omogenea (metallici, non metallici, etc.) in modo da facilitare il successivo trasporto;
- b) le operazioni di lavaggio dei contenitori di rifiuti devono avvenire in un'apposita piazzola realizzata all'interno del centro oppure presso impianti specifici.

2.2.7.2. Il Comune (o il Consorzio di comuni) titolare del centro di raccolta è tenuto a dare adeguata informazione ai cittadini, tramite affissione di comunicati presso la sede del Comune o dei Comuni serviti o mediante specifica campagna informativa (ad esempio



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

con il volantinaggio domiciliare), circa l'esistenza del centro di raccolta e le modalità di conferimento in esso praticate.

2.2.7.3. I rifiuti conferiti al centro di raccolta, a seguito dell'esame visivo effettuato dall'addetto, devono essere collocati in aree distinte del centro per flussi omogenei, attraverso l'individuazione delle loro caratteristiche e delle diverse tipologie e frazioni merceologiche, separando i rifiuti potenzialmente pericolosi da quelli non pericolosi e quelli da avviare a recupero da quelli destinati allo smaltimento.

2.2.7.4. Potranno essere conferite le seguenti tipologie di rifiuti:

1. toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* (provenienti da utenze domestiche) (codice CER 08 03 18)
2. imballaggi in carta e cartone (codice CER 15 01 01)
3. imballaggi in plastica (codice CER 15 01 02)
4. imballaggi in legno (codice CER 15 01 03)
5. imballaggi in metallo (codice CER 15 01 04)
6. imballaggi in materiali compositi (codice CER 15 01 05)
7. imballaggi in materiali misti (codice CER 15 01 06)
8. imballaggi in vetro (codice CER 15 01 07)
9. imballaggi in materia tessile (codice CER 15 01 09)
10. contenitori T/FC (codice CER 15 01 10* e 15 01 11*)
11. pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche) (codice CER 16 01 03)
12. filtri olio (codice CER 16 01 07*)
13. componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche) (codice CER 16 02 16)
14. gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico) (codice CER 16 05 04* codice CER 16 05 05)
15. miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (codice CER 17 01 07)
16. rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (codice CER 17 09 04)
17. rifiuti di carta e cartone (codice CER 20 01 01)
18. rifiuti in vetro (codice CER 20 01 02)
19. frazione organica umida (codice CER 20 01 08 e 20 03 02)
20. abiti e prodotti tessili (codice CER 20 01 10 e 20 01 11)
21. solventi (codice CER 20 01 13*)



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

22. acidi (codice CER 20 01 14*)
23. sostanze alcaline (codice CER 20 01 15*)
24. prodotti fotochimici (20 01 17*)
25. pesticidi (CER 20 01 19*)
26. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice CER 20 01 21)
27. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36)
28. oli e grassi commestibili (codice CER 20 01 25)
29. oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti (codice CER 20 01 26*)
30. vernici, inchiostri, adesivi e resine (codice CER 20 01 27* e 20 01 28)
31. detergenti contenenti sostanze pericolose (codice CER 20 01 29*)
32. detergenti diversi da quelli al punto precedente (codice CER 20 01 30)
33. farmaci (codice CER 20 01 31* e 20 01 32)
34. batterie ed accumulatori di cui alle voci 16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 03*, (provenienti da utenze domestiche) (codice CER 20 01 33*)
35. batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33* (codice CER 20 01 34)
36. rifiuti legnosi (codice CER 20 01 37* e 20 01 38)
37. rifiuti plastici (codice CER 20 01 39)
38. rifiuti metallici (codice CER 20 01 40)
39. rifiuti prodotti dalla pulizia di camini (solo se provenienti da utenze domestiche) (codice CER 20 01 41)
40. sfalci e potature (codice CER 20 02 01)
41. terra e roccia (codice CER 20 02 02)
42. altri rifiuti non biodegradabili (codice CER 20 02 03)
43. ingombranti (codice CER 20 03 07)
44. cartucce toner esaurite (20 03 99)
45. rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.

2.2.8. Compiti del personale in servizio.

2.2.8.1. Il centro deve garantire:

- a) la presenza di personale qualificato e adeguatamente addestrato nel gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili, nonché sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di incidenti;**
- b) la sorveglianza durante le ore di apertura.**



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

2.2.8.2. Il soggetto gestore deve nominare un Responsabile Tecnico per il centro di raccolta, il quale deve garantire il coordinamento tecnico e amministrativo dell'attività, in conformità alle prescrizioni dei regolamenti comunali di cui all'art. 198 del D. Lgs. n. 152/2006 e alla normativa vigente in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro.

2.2.8.3. Il personale, opportunamente formato e informato dal datore di lavoro, avrà il compito di:

- a) riconoscere la titolarità al conferimento da parte degli utenti al fine di accertare l'effettiva provenienza dei rifiuti urbani e loro assimilati nell'ambito del territorio di competenza;
- b) verificare la rispondenza del rifiuto conferito all'elenco dei materiali conferibili da parte dell'utenza domestica del Comune di riferimento (o dei Comuni se il centro di raccolta è di valenza intercomunale);
- c) assistere gli utenti nelle operazioni di conferimento, indirizzandoli verso gli idonei contenitori, fornendo loro tutte le informazioni utili allo svolgimento in sicurezza delle operazioni all'interno dell'impianto e accertando che non vengano occultati, all'interno di altri materiali, rifiuti e materiali non ammessi; in particolare si dovrà porre particolare cura nel conferimento dei rifiuti ingombranti al fine di evitare che nel cassone ad essi dedicato vengano conferiti materiali appartenenti ad altre tipologie di rifiuti;
- d) gestire le procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso e in uscita di cui al punto 2.2.10.5;
- e) coordinarsi con gli operatori addetti al trasporto dei rifiuti negli impianti di recupero o smaltimento;
- f) provvedere alla pulizia del centro e dell'area di raggruppamento nonché alla manutenzione ordinaria delle attrezzature, dei contenitori dei rifiuti, della recinzione perimetrale, dei locali di servizio e degli uffici dedicati alle attività del personale;
- g) segnalare tempestivamente eventuali anomalie e disfunzioni al fine di consentire l'intervento delle ditte specializzate incaricate delle operazioni di manutenzione straordinaria.

2.2.9. Modalità di deposito dei rifiuti nel centro di raccolta.

2.2.9.1. *Il deposito dei rifiuti per tipologie omogenee deve essere realizzato secondo modalità appropriate e in condizioni di sicurezza; in particolare, fatte salve eventuali riduzioni volumetriche effettuate su rifiuti solidi non pericolosi per ottimizzare il trasporto (ad esempio tramite cassoni auto compattanti per carta, cartone e plastica), il deposito dei rifiuti recuperabili non deve modificarne le*



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

caratteristiche (composizione chimica, classificazione del codice CER), compromettendone il successivo recupero.

- 2.2.9.2. Le operazioni di deposito devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi.
- 2.2.9.3. Per i rifiuti pericolosi devono essere rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.
- 2.2.9.4. Il deposito di oli minerali usati deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 95/1992 e succ. mod., e al DM 392/1996.
- 2.2.9.5. Il deposito degli accumulatori deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse.
- 2.2.9.6. I rifiuti pericolosi nonché i rifiuti in carta e cartone devono essere protetti dagli agenti atmosferici.
- 2.2.9.7. ***La frazione organica umida deve essere conferita in cassoni a tenuta stagna dotati di sistema di chiusura.***
- 2.2.9.8. I rifiuti infiammabili devono essere depositati in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
- 2.2.9.9. ***I recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno del centro di raccolta e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni.***
- 2.2.9.10. ***È necessario adottare idonee procedure per evitare di accatastare rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per la integrità delle stesse apparecchiature. I RAEE dovranno essere depositati almeno secondo i raggruppamenti di cui all'Allegato 1 del D.M. 185/2007, riportati nell'allegato 2 alle presenti linee guida.***
- 2.2.9.11. ***I contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche e alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, nonché dei sistemi di chiusura accessori e dispositivi atti a effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento.***
- 2.2.9.12. I rifiuti solidi devono essere depositati in cassoni scarrabili, anche interrati, a tenuta stagna, dotati di copertura anche amovibile, in modo da impedire il dilavamento dei rifiuti



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

stessi ed evitare la dispersione di colaticci. I cassoni che ricevono rifiuti di natura putrescibile devono essere dotati di coperture a tenuta atte a evitare la dispersione di odori.

2.2.9.13. I rifiuti liquidi (oli minerali, vegetali e animali esausti, batterie, prodotti del fai da te), anche non pericolosi, devono essere depositati in contenitori idonei, dotati di opportuni dispositivi antitraboccamento e contenimento, e collocati in aree coperte. Le manichette e i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura con l'indicazione del rifiuto contenuto, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose.

2.2.9.14. I contenitori per i rifiuti liquidi pericolosi dovranno essere posti nelle zone di conferimento di cui al punto 2.2.6.1 b).

2.2.10. Modalità di gestione e presidi del centro di raccolta.

2.2.10.1. ***All'interno del centro di raccolta non possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio di rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In particolare, le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero.***

2.2.10.2. Al fine di garantire che la movimentazione all'interno del centro di raccolta avvenga senza rischi di rottura di specifiche componenti dei RAEE (circuiti frigoriferi, tubi catodici, eccetera) devono essere:

- a) scelte idonee apparecchiature di sollevamento escludendo l'impiego di apparecchiature tipo ragno, che potrebbe causare rotture;
- b) limitate le operazioni di movimentazione;
- c) assicurata la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
- d) mantenuta l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti.

2.2.10.3. ***Devono essere prese idonee misure per garantire il contenimento di polveri e di odori.***



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

- 2.2.10.4. ***Il centro di raccolta deve essere disinfestato periodicamente e devono essere rimossi giornalmente i rifiuti che si dovessero trovare all'esterno degli scarrabili/platee o all'esterno del centro.***
- 2.2.10.5. Devono essere adottate procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso, per quanto concerne le sole utenze non domestiche, e in uscita al fine della impostazione dei bilanci di massa o bilanci volumetrici, entrambi sulla base di stime in assenza di pesatura, attraverso la compilazione, eventualmente su supporto informatico, di uno schedario numerato progressivamente e conforme ai modelli di cui agli allegati 1A e 1B.
- 2.2.10.6. I dati relativi ai rifiuti in ingresso ed in uscita dal centro di raccolta devono essere trasmessi, su richiesta, agli enti di programmazione e di controllo.
- 2.2.10.7. Il gestore dell'impianto di destinazione dei rifiuti in uscita dal centro di raccolta comunicherà al centro di raccolta conferente la successiva destinazione delle singole frazioni merceologiche del rifiuto o delle materie prime seconde.

2.2.11. Durata del deposito

- 2.2.11.1. ***La durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita al centro di raccolta non deve essere superiore a tre mesi e comunque non deve essere tale da favorire l'accumulo dei rifiuti al di fuori dei contenitori.***
- 2.2.11.2. ***La frazione organica umida deve essere avviata agli impianti di recupero entro 72 ore, al fine di prevenire la formazione di emissioni odorigene; è obbligatorio dotare i cassoni di opportuni dispositivi atti a evitare la dispersione di percolati e odori.***

2.2.12. Sanzioni.

- 2.2.12.1. Il regolamento comunale di cui all'art. 198 del D. Lgs. n. 152/2006 deve prevedere le sanzioni da irrogare agli utenti che adottino comportamenti difformi dal medesimo regolamento in fase di conferimento diretto.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

ALLEGATO 1A.

Scheda rifiuti conferiti al centro di raccolta (per utenze non domestiche).

	Numero	
	Data	
Centro di raccolta		
Sito in		
Via e numero civico		
C.A.P.		
Telefono		
Fax		

Descrizione tipologia del rifiuto

Codice dell'Elenco dei rifiuti

Azienda

Partita I.V.A.

Targa del mezzo che conferisce

Quantitativo conferito al centro di raccolta Unità di misura.....

Firma dell'addetto al centro di raccolta

.....



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

ALLEGATO 1B.

Scheda rifiuti avviati a recupero/smaltimento dal centro di raccolta.

	Numero	
	Data	
Centro di raccolta		
Sito in		
Via e numero civico		
C.A.P.		
Telefono		
Fax		

Descrizione tipologia di rifiuto

Codice dell'elenco rifiuti

Quantitativo avviato a recupero/smaltimento..... Unità di misura.....

Firma dell'addetto al centro di raccolta

.....



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

ALLEGATO 2.

Raggruppamenti dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, di cui all'Allegato 1 del D.M. 185/2007 e all'allegato 1B del D.Lgs. 151/05.

Raggruppamento 1 - Freddo e clima:

- a) grandi apparecchi di refrigerazione;
- b) frigoriferi;
- c) congelatori;
- d) altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti;
- e) apparecchi per il condizionamento come definiti dal decreto del Ministro delle attività produttive 2 gennaio 2003.

Raggruppamento 2 - Altri grandi bianchi:

- a) lavatrici;
- b) asciugatrici;
- c) lavastoviglie;
- d) apparecchi per la cottura;
- e) stufe elettriche;
- f) piastre riscaldanti elettriche;
- g) forni a microonde;
- h) altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti;
- i) apparecchi elettrici di riscaldamento;
- j) radiatori elettrici;
- k) altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare ambienti ed eventualmente letti e divani;
- l) ventilatori elettrici;
- m) altre apparecchiature per la ventilazione e l'estrazione d'aria.

Raggruppamento 3 - Tv e Monitor.

Raggruppamento 4 - It e Consumer electronics, apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti luminose);

Ped e altro:

- a) mainframe;
- b) minicomputer;
- c) stampanti,
- d) personal computer (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi),
- e) computer portatili (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi);
- f) notebook;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

- g) agende elettroniche;
- h) stampanti;
- i) copiatrici;
- j) macchine da scrivere elettriche ed elettroniche;
- k) calcolatrici tascabili e da tavolo e altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici;
- l) terminali e sistemi utenti;
- m) fax;
- n) telex;
- o) telefoni;
- p) telefoni pubblici a pagamento;
- q) telefoni senza filo;
- r) telefoni cellulari;
- s) segreterie telefoniche e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione;
- t) apparecchi radio;
- u) apparecchi televisivi;
- v) videocamere;
- w) videoregistratori;
- x) registratori hi-fi;
- y) amplificatori audio;
- z) strumenti musicali,
- aa) altri prodotti o apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione;
- bb) tutte le categorie non menzionate negli altri raggruppamenti.

Raggruppamento 5 - Sorgenti luminose:

- a) tubi fluorescenti;
- b) sorgenti luminose fluorescenti compatte;
- c) sorgenti luminose a scarica ad alta intensità, comprese sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione e sorgenti luminose ad alogenuri metallici;
- d) sorgenti luminose a vapori di sodio a bassa pressione.